

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 16-1035

**Modifica dell'Allegato alla DGR n. 14-13100 del 25.01.2010 relativa all'approvazione delle istruzioni per l'applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i. (Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare).**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

la Regione Piemonte ha approvato la legge 24 ottobre 1995 n. 75, relativa a "Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare", al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale infestate da Culicidi;

l'art. 5 della citata legge stabilisce che la Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per gli interventi di lotta alle zanzare presentati dagli Enti locali per un importo massimo pari al 50% della spesa ammissibile;

con DGR n.14-13100 del 25.01.2010 sono state approvate le istruzioni per l'applicazione della L.R. 75/95 nelle quali sono state definite le modalità con le quali dare attuazione agli interventi sia sotto l'aspetto amministrativo che tecnico scientifico, stabilendo, tra l'altro, che gli stessi devono avere inizio entro la data del 15 aprile dell'anno di trattamento;

con l'allegato art. 2 punto 02 della medesima deliberazione è stato indicato nel 15 ottobre dell'anno precedente a quello di intervento, il termine di presentazione da parte degli Enti locali della domanda di contributo per il finanziamento delle attività di lotta alle zanzare.

Dato atto che:

con successive Deliberazioni di Giunta regionale a decorrere dall'anno 2013 tale termine è stato annualmente modificato al 15 dicembre dell'anno precedente a quello di esecuzione degli interventi, a causa delle difficoltà che Enti locali si sono trovati ad affrontare nel reperire le risorse necessarie per far fronte alla loro quota di cofinanziamento dei progetti di lotta alle zanzare.

Considerato che perdurano tali difficoltà non riuscendo tali Enti a disporre ogni anno alla data di scadenza di presentazione delle domande di contributo indicata dalla DGR citata nel 15 ottobre dell'anno precedente a quello di intervento, dei necessari stanziamenti del bilancio.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- modificare l'Allegato alla DGR n. 14-13100 del 25.01.2010 relativa all'approvazione delle istruzioni per l'applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i. "Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare", art.2 punto 02, stabilendo al 15 dicembre dell'anno precedente a quello di esecuzione degli interventi, il termine di presentazione delle domande di contributo per gli interventi di lotta alle zanzare, al fine di consentire agli Enti locali di reperire le risorse per attuare conseguentemente tutti gli adempimenti necessari per la richiesta di contributo e favorire così il più possibile la realizzazione di progetti di contenimento delle zanzare, soprattutto per quanto riguarda il contrasto di specie di rilevanza sanitaria, come la zanzara tigre, potenziale vettore di patologie umane.

Attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale unanime

vista la L.R. 75/95;

vista la DGR n. 14-13100 del 25.01.2010;

*delibera*

-di modificare l'Allegato alla DGR n. 14-13100 del 25.01.2010 "Approvazione delle istruzioni per l'applicazione della L.R. 75/95" (Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), art. 2 punto 02, stabilendo al 15 dicembre dell'anno precedente a quello di esecuzione degli interventi, il termine di presentazione delle domande di contributo per gli interventi di lotta alle zanzare;

- di confermare ogni altra disposizione contenuta nella DGR n. 14-13100 del 25.01.2010, non in contrasto con la presente;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)